

Ministero per i Beni culturali e Confindustria Convenzione per la valorizzazione del patrimonio artistico e dell'imprenditorialità culturale

Roma, 26 novembre 1996

RELAZIONE

L'importanza dei beni culturali nella crescita civile ed economica del Paese è da tutti riconosciuta.

Lo confermano il crescente interesse delle istituzioni e dell'opinione pubblica ai beni culturali e alle loro vicende, nonché il rafforzarsi della collaborazione tra il mondo economico e gli organismi pubblici del settore.

Lo sforzo sostenuto dal ministero per i Beni culturali e ambientali nel corso degli ultimi anni, sia con i fondi ordinari che con interventi specifici nei vari settori, pur rilevante per l'impegno profuso, non corrisponde certo alle dimensioni che il problema beni culturali riveste per il Paese, sia in termini di dimensioni che di qualità.

Da ciò discende la necessità di sviluppare ulteriormente in forma organica la collaborazione tra l'intervento pubblico e quello dei privati.

Le più recenti forme di partecipazione si sono concretizzate in singole operazioni di sostegno proposte da privati per la realizzazione di determinati progetti a favore dei beni culturali e che riguardano interventi di restauro, attività espositive e altre attività culturali.

Si è rilevata una sempre maggiore disponibilità di risorse che soprattutto grandi aziende o gruppi organizzati di imprese possono destinare a interventi per i beni culturali, traendone un indubbio vantaggio di immagine. Negli ultimi tempi si è poi sviluppata un'attività imprenditoriale di gestione di eventi culturali o di servizi collegati ai beni culturali che può offrire occasioni di nuova occupazione e può generare risorse aggiuntive da destinare al recupero del patrimonio.

Questa partecipazione può costituire un notevole supporto alle attuali insufficienti disponibilità dello Stato e va inquadrata sempre meglio in una politica complessiva dei beni culturali tesa a una migliore tutela, valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale.

La presente convenzione nasce dunque da due esigenze: programmare, in una visione di medio periodo, interventi da realizzare con la partecipazione dei privati e rafforzare in un quadro di maggiori certezze la nascente imprenditorialità collegata ai beni culturali, al fine di evitare che le scelte delle attività culturali da finanziare siano affidate alla buona volontà e alla casualità delle singole amministrazioni o dei soggetti privati. Ciò al fine di contemperare le finalità pubbliche con quelle private, nel superiore e generale interesse della tutela, della conservazione e della corretta fruizione del patrimonio culturale nazionale.

IL MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

E

LA CONFINDUSTRIA

consapevoli che il patrimonio culturale italiano è una risorsa da valorizzare sia per quel che riguarda la tutela e la conservazione, sia per quel che riguarda l'informazione e la promozione anche con il ricorso alle tecnologie di comunicazione multimediale e alle più avanzate tecniche di marketing, sia per quel che riguarda lo sviluppo di attività e servizi collaterali anche di natura economico-imprenditoriale;

consapevoli che il settore dei servizi culturali e del turismo culturale può essere un importante volano per la creazione di nuove attività imprenditoriali e di nuovi posti di lavoro;

consapevoli che la valorizzazione e la promozione del patrimonio culturale deve impegnare in un'opera comune amministrazioni pubbliche e soggetti imprenditoriali privati sia nella definizione di un quadro certo di regole che facilitino il coordinamento di iniziative pubblico-privato, sia nella programmazione di iniziative congiunte, sia nel reperimento di risorse aggiuntive da destinare al recupero del patrimonio;

al fine di incentivare la collaborazione tra il ministero per i Beni culturali e ambientali e la Confindustria, maggiore associazione di rappresentanza imprenditoriale del Paese;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1

Il ministero per i Beni culturali e ambientali e la Confindustria convengono di collaborare per incentivare la partecipazione dei privati alle attività culturali, ivi comprese:

1. l'acquisto, la manutenzione, la protezione e il restauro delle cose indicate nell'art. 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n.1409;
2. l'organizzazione, in Italia e all'estero, di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico;
3. culturale delle cose di cui al numero 1 e gli studi e le ricerche a tal fine necessari;
4. ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico culturale anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione, la catalogazione e le pubblicazioni relativi ai beni culturali;
5. la gestione dei servizi dei beni culturali di cui all'articolo 47-*quater* del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;

La collaborazione delle imprese interessate potrà realizzarsi, secondo modalità previste, di volta in volta, con convenzioni, mediante:

- a. erogazioni liberali in denaro;
- b. prestazioni gratuite di servizi e cessioni gratuite di beni;
- c. utilizzazione, anche ai fini commerciali, delle iniziative intraprese.

Restano ferme le agevolazioni fiscali previste dalle vigenti disposizioni.

Convengono altresì di istituire un gruppo misto di studio per l'approfondimento degli interventi a favore dei beni culturali, anche sotto il profilo dello sviluppo economico delle attività connesse.

Art. 2

Per le finalità di cui all'articolo 1 le parti si impegnano:

- a. il ministero a predisporre, annualmente, il programma triennale delle iniziative culturali che possono essere sponsorizzate e dei beni culturali che possono essere "adottati" ai sensi del successivo art. 3;
- b. la Confindustria a fornire, annualmente, l'elenco delle imprese disponibili a sponsorizzare attività culturali o ad "adottare" beni culturali.

Il programma e l'elenco di cui alle lettere a) e b) non sono vincolanti per le parti.

Art. 3

Una o più imprese, in forma singola o associata, e consorzi di imprese possono "adottare" uno o più beni culturali.

L'adozione è mirata: al recupero, al restauro, all'adeguamento funzionale, alla valorizzazione, alla fruizione e all'uso pubblico di beni notificati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089 e del Dpr 30 settembre 1963, n. 1409, anche con la previsione di manifestazioni espositive, culturali, scientifiche e comunque di reciproco interesse e con l'incentivazione e la diffusione editoriale degli studi e delle ricerche per una conoscenza del bene adottato.

Per la realizzazione delle adozioni si procederà, di volta in volta, con la stipula di apposite convenzioni che disciplineranno anche benefici promozionali derivanti dall'attività intrapresa, ivi compresa la facoltà per l'impresa sponsor di pubblicizzare l'intervento secondo le forme e i tempi che l'impresa stessa riterrà più idonei nell'ambito dei programmi di immagine aziendale.

Art. 4

Fatte salve le competenze delle Regioni ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845, una o più imprese, in forma singola o associata, e consorzi di imprese, in collaborazione con il ministero, possono promuovere lo sviluppo delle attività di restauro e di quelle alle medesime connesse.

Possono essere attivati, a tal fine, insegnamenti finalizzati alla formazione, all'aggiornamento, alla qualificazione, alla specializzazione e alla riconversione professionale da svolgersi in corsi brevi, seminari, tirocini e *stages* avvalendosi delle strutture esistenti presso il ministero e la Confindustria, gruppi imprenditoriali e altri soggetti pubblici e privati interessati alle precitate iniziative.

Gli insegnamenti possono essere altresì attivati con la previsione di corsi, da dislocarsi in aree geografiche che presentino bacini per l'utenza professionale territoriale di beni culturali, la presenza di scuole attive nel predetto settore e i conseguenti sbocchi occupazionali.

Le attività didattico-formative di nuova istituzione possono essere finanziate da imprese o gruppi di imprese.

Art. 5

Le imprese, in forma singola o associata, e consorzi di imprese avviano con il ministero collaborazioni e sinergie nella ricerca scientifica, finalizzata agli interventi di conservazione, tutela e restauro dei beni culturali.

La ricerca scientifica è mirata:

- a. allo svolgimento di studi e indagini sistematiche sull'influenza che i fattori ambientali, naturali e accidentali esercitano, in particolare, nei processi di deterioramento dei beni archeologici, architettonici, artistico-storici, archivistici e librari;
- b. all'espletamento delle indagini necessarie alla formulazione delle normative e delle specifiche tecniche in materia di interventi conservativi e di restauro, ivi comprese la progettazione, la sperimentazione e l'adozione di strumentazioni, tecnologie e prodotti preventzionali nei processi di deterioramento dei beni strumentali agli interventi manutentivi e di restauro.

Si prevedono, a tal fine, applicazioni di dipendenti del ministero presso Centri di ricerche delle imprese che cooperano nelle ricerche e di ricercatori di queste ultime presso gli istituti dipendenti dell'Amministrazione o nei siti oggetto di indagini scientifiche.

Art. 6

Al fine di fornire idonei strumenti operativi per l'attuazione della legge 14 gennaio 1993, n. 4 e dell'art. 47-*quater* del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, le parti convengono sull'opportunità di avviare indagini, anche intersettoriali, di mercato, finalizzate alla valutazione della convenienza finanziaria dell'attività da intraprendere con riguardo ai bacini di utenza, alle tipologie dei servizi da attivare e alle attività da affidare in gestione.

Per una rilevazione delle indagini di mercato, come sopra individuate, il ministero fornisce alle imprese interessate i dati conoscitivi e statistici inerenti le utenze museali e i servizi di cui ritiene più utile l'attivazione.

Le imprese, in relazione ai dati e alle disponibilità ricevute dal ministero, acquisiscono gli elementi concernenti gli aspetti finanziariamente più convenienti per le attività da intraprendere.

Art. 7

Alla presente convenzione possono aderire, con l'accordo delle parti, altri soggetti pubblici e privati interessati alla tutela e valorizzazione dei beni culturali.

Le convenzioni stipulate in esecuzione del presente accordo sono stipulate con i privati, aderenti alle iniziative, dagli uffici e istituti centrali e periferici del ministero per i Beni culturali e ambientali, nell'ambito delle rispettive competenze.

Il ministro per i Beni culturali e ambientali

Walter Veltroni

Il presidente della Confindustria

Giorgio Fossa